

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2003)

L'anno duemilatre, il giorno di martedì ventuno del mese di gennaio, alle ore 14,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER	<i>Sindaco</i>	10 GRAMAGLIA MARIELLA	<i>Assessore</i>
2 GASBARRA ENRICO	<i>Vice Sindaco</i>	11 MILANO RAFFAELA	"
3 BORGNA GIOVANNI	<i>Assessore</i>	12 MINELLI CLAUDIO.....	"
4 CAUSI MARCO	"	13 MORASSUT ROBERTO	"
5 CIOFFARELLI FRANCESCO.....	"	14 NIERI LUIGI.....	"
6 COSCIA MARIA.....	"	15 PANTANO PAMELA	"
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO	"	16 VALENTINI DANIELA	"
8 ESPOSITO DARIO.....	"	17 DI CARLO MARIO.....	"
9 FERRARO LILIANA	"		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia, D'Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri, Pantano, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

A questo punto il Vice Sindaco e gli Assessori Ferraro, Minelli e Morassut escono dall'Aula.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 37

Esposizioni pubblicitarie su ponteggi di cantiere. Criteri applicativi delle deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 254 del 6 novembre 1995 e 260 del 29 settembre 1997.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995 e n. 260 del 29 settembre 1997 sono state approvare le Norme Tecniche per l'installazione degli impianti pubblicitari su suolo pubblico, aree o immobili privati (allegato A.2 della deliberazione n. 260/97);

Che le deliberazioni consiliari n. 289/94, n. 254/95 e n. 260/97 costituiscono, nel loro complesso, il corpo delle norme regolamentari che disciplinano le varie forme di pubblicità consentite nel territorio comunale;

Che le suddette deliberazioni sono state adottate in attuazione dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che attribuisce al regolamento comunale il compito di stabilire – tra l'altro – le tipologie degli impianti pubblicitari, nonché le modalità di richiesta e rilascio dei provvedimenti per la loro installazione;

Che l'articolo 1-bis, lettere A) e B), della deliberazione consiliare n. 260/97 stabilisce le regole per l'esposizione della pubblicità sui ponteggi di cantiere, prevedendo che la relativa autorizzazione sia concessa con Determinazione Dirigenziale;

Che, in particolare, il suddetto articolo 1-bis stabilisce i limiti massimi di tempo e spazio per l'esposizione della pubblicità sui ponteggi di cantiere, entro i quali possono essere rilasciate le autorizzazioni da parte del Dirigente responsabile;

Che l'articolo 107, comma 3, lettera f), del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai dirigenti la funzione di adottare i provvedimenti di autorizzazione, sulla base di accertamenti e valutazioni – anche di natura discrezionale – e nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;

Che risulta necessario definire, nell'ambito del quadro regolamentare, le modalità applicative delle norme sopracitate, che costituiscono atto di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni all'esposizione della pubblicità sui ponteggi di cantiere, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'ubicazione, la durata, le dimensioni e le caratteristiche;

Considerato che in data 20 gennaio 2003 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento VIII, quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 260;

Visto il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il regolamento comunale sulle affissioni e pubblicità con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995 e n. 260 del 29 settembre 1997;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

- 1) di definire le seguenti modalità applicative in ordine a quanto disposto dall'articolo 1 bis, punto A (Norme Generali) delle Norme Tecniche per l'installazione degli impianti pubblicitari:

A) la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dal titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori, dalla relativa autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e da dettagliato cronoprogramma delle lavorazioni previste. In caso di interventi sia all'interno che all'esterno degli immobili dovranno essere privilegiate ed anticipate, nei limiti della programmazione, le lavorazioni previste sulle facciate esterne.

- B) L'autorizzazione rilasciata per l'esposizione pubblicitaria non è prorogabile e la durata non potrà essere superiore alla durata dei lavori inizialmente prevista.
- 2) Di definire nell'ambito dell'articolo 1 bis, punto B (Ponteggi), punto 1) delle Norme Tecniche per l'installazione degli impianti pubblicitari le seguenti modalità applicative nel rispetto del massimo assentibile del 50%:
- A) Per gli immobili di particolare pregio architettonico e/o vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 e/o ricadenti in aree vincolate ai sensi dello stesso decreto, al fine di scongiurare un impatto troppo vistoso con ambiti urbani di delicato equilibrio estetico e di particolare frequentazione turistica, sono assentite quote percentuali ad uso pubblicitario nell'ordine massimo del 10%, preventivamente autorizzate dalle Soprintendenze competenti.
 - B) Per gli immobili compresi nell'ambito della zona A di P.R.G. interna al perimetro della deliberazione C.C. n. 94/94, sono assentite quote percentuali ad uso pubblicitario nell'ordine massimo del 15%, preventivamente autorizzate dalle Soprintendenze competenti.
 - C) Per gli immobili ricadenti nell'ambito del perimetro della deliberazione C.C. n. 94/94, ed esclusi dalla zona A di P.R.G., sono assentite quote percentuali ad uso pubblicitario nell'ordine massimo del 20%, preventivamente autorizzate dalle Soprintendenze competenti.
 - D) Per gli immobili non rientranti nelle tipologie A) B) e C) di cui sopra sono assentite quote percentuali ad uso pubblicitario fino ad un massimo del 50%.
- 3) Di definire per gli altri immobili di cui al punto 2) dello stesso art. 1 bis punto B) le seguenti modalità applicative:
- A) per gli immobili che siano in prossimità di monumenti o di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, o impegnino il cono visuale degli stessi edifici, in conformità con quanto sancito al comma 2 dell'art. 50 del Decreto stesso, sono assentite quote percentuali ad uso pubblicitario nell'ordine massimo del 20% preventivamente autorizzate dalle Soprintendenze competenti.
 - B) per gli immobili non rientranti nella tipologia A) di cui sopra sono assentite quote percentuali ad uso pubblicitario fino al 100%.
- 4) di stabilire altresì le seguenti modalità applicative di carattere generale:
- A) La superficie sfruttabile per uso pubblicitario va calcolata esclusivamente in base alla superficie del rispettivo prospetto di esposizione. Non è ammesso cumulare tra loro superfici pubblicitarie relative a prospetti diversi.
 - B) Il messaggio pubblicitario deve essere esposto contestualmente all'installazione sui ponteggi della riproduzione architettonica dei prospetti interessati.
 - C) L'inserimento del messaggio pubblicitario, all'interno della più estesa riproduzione della facciata, deve essere curato in modo da evitare l'interruzione della continuità delle linee architettoniche caratterizzanti il prospetto e graficamente riprodotte.
 - D) Al fine di garantire la piena visibilità delle aree monumentali e di frequentazione turistica, nelle piazze vincolate ai sensi della legge n. 431/85 (ora D.Lgs. n. 490/99) è consentita la installazione di un solo impianto pubblicitario per volta; nelle piazze e lungo le strade, nell'ambito del perimetro della deliberazione C.C. n. 94/94, può essere assentita la coincidenza espositiva di un massimo di n. 2 installazioni pubblicitarie reciprocamente visibili.
 - E) In attuazione della legge regionale n. 23 del 13 aprile 2000 non è permessa l'illuminazione dal basso verso l'alto degli impianti e la stessa dovrà essere distaccata a partire dalle ore 24.00. L'impianto di illuminazione deve inoltre

essere esteso a tutta la riproduzione del prospetto recante l'esposizione pubblicitaria.

- F) L'autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari è subordinata al parere di un'apposita Commissione Comunale, nominata con Determinazione Dirigenziale dal Direttore del Dipartimento VIII, composta dal Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento VIII, con funzione di Presidente, dal Direttore dell'Ufficio Tecnico del Municipio competente per territorio, dal Sovrintendente Comunale ai Beni Culturali e dal Direttore dell'Ufficio Città Storica del Dipartimento VI o loro delegati. In caso di esame di richieste relative ad immobili di proprietà comunale, la Commissione è integrata dal Dirigente del Dipartimento XII o suo delegato. La Commissione esamina i progetti, presentati al Dipartimento VIII, secondo l'ordine cronologico di protocollazione.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
21 gennaio 2003.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....